



Istituto di Istruzione Superiore "Q. Sella" – Biella



ATTIVITÀ DI RECUPERO

ATTIVITÀ DI RECUPERO

In presenza di un modulo insufficiente (voto finale di modulo insufficiente), *il docente è tenuto a **proporre** allo studente un'attività di recupero consistente in:*

- 1. esercitazione formativa** autonoma sui contenuti del modulo o della parte di modulo da recuperare;
- 2. momento di discussione/correzione** su tale esercitazione;
- 3. verifica di recupero.**

Il mancato svolgimento dell'esercitazione non può pregiudicare l'accesso alla verifica di recupero.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

L'attività di recupero compresa la **valutazione di recupero** (*una sola per ogni modulo*, con possibilità di frazionarla in più verifiche), può essere svolta **al termine del modulo stesso** oppure **al termine del quadrimestre** in cui è stato svolto.

Modulo con una sola verifica:

- la **valutazione del modulo** da recuperare è assegnata sulla base del **voto conseguito nella verifica di recupero**; tale prassi è da applicarsi anche quando il voto di recupero presenta un **grado di insufficienza inferiore** a quello precedentemente raggiunto;
- in caso di **valutazione sufficiente**, il voto della verifica di recupero **non potrà essere superiore a 6 (sei)**.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Moduli con più verifiche:

- il recupero riguarda esclusivamente le **valutazioni sommative insufficienti**;
- in caso di **valutazione insufficiente della verifica di recupero**, si utilizza il voto conseguito;
- in caso di **valutazione sufficiente**, il voto della verifica di recupero **non potrà essere superiore a 6 (sei)**;
- il voto finale di modulo risulta dalla **media delle valutazioni delle diverse prove** (ovvero, prove sufficienti e prove di recupero).

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Uno/a studente/ssa **può rinunciare a svolgere la verifica di recupero** se il voto di modulo è pari a **5 (cinque)**; pertanto sul **registro elettronico** deve essere indicata la rinuncia al recupero con l'inserimento di **RR** nella casella del voto (**RR: rinuncia al recupero**).

Uno/a studente/ssa **non** può rinunciare a svolgere la verifica di recupero se il voto di modulo è inferiore a **5 (cinque)**.

Sarà cura dell'Istituto **informare** famiglie e studenti/esse della possibilità di **non svolgere il recupero**.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

PRIMO BIENNIO di ISTITUTO TECNICO

Deroga alla verifica di recupero “unica” per modulo affidata unicamente al Consiglio di Classe

In occasione del Consiglio di Classe per la formulazione del **secondo indicatore interquadrimestrale** il Consiglio di Classe:

1. identifica gli alunni con **valutazioni sufficienti nei moduli più recenti**, unitamente a una positiva valutazione dell'indicatore di partecipazione al dialogo educativo, ma che per i *moduli precedenti abbiano valutazioni insufficienti dopo attività di recupero*, tali da compromettere la **valutazione complessivamente sufficiente** della materia;

ATTIVITÀ DI RECUPERO

2. stabilisce se si possano considerare acquisite le competenze di un modulo chiuso **nel caso in cui le stesse competenze siano state raggiunte nei moduli successivi**, riservando la formalizzazione di tale decisione allo scrutinio finale;

3. qualora non sia possibile quanto previsto al punto **2**, valuta la **riapertura dell'attività di recupero** per i moduli insufficienti, da svolgersi appena possibile.

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

Nel caso in cui un/a allievo/a sia nella condizione di sospensione di giudizio, gli **argomenti e le competenze** oggetto di recupero sono unicamente quelli dei moduli che hanno evidenziato una valutazione **non sufficiente**.

In sede di scrutinio di sospensione di giudizio (fine agosto), al fine della formulazione della **valutazione finale**, si mantiene la **valutazione più alta** tra quella precedente di modulo e quella della verifica di recupero.